

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da
L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

INDICE

- Art. 1* - Sostituzione dell'articolo 15
- Art. 2* - Sostituzione dell'articolo 16
- Art. 3* - Sostituzione dell'articolo 17
- Art. 4* - Ratifica intesa con la Regione Marche

*Art. 1**Sostituzione dell'articolo 15*

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

*Art. 2**Sostituzione dell'articolo 16*

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

*Art. 3**Sostituzione dell'articolo 17*

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

*Art. 4**Ratifica intesa con la Regione Marche*

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata l'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117" nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.

2. Ai fini di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.